

Quando tutti saranno persuasi che biso-  
che il tempo passi e che il numero nella  
duatoria arrivi per essere promossi, allora  
cherà ogni nobile gara, e nessuno porrà  
zelo nel disimpegno delle sue funzioni.  
che è giovane, onorevole ministro, e che,  
il grande valore che ha è arrivato fino  
posto che ora cuopre, cerchi da sua parte  
ogni vigore d'incoraggiare i giovani  
al valore uniscono grande buon volere,  
e premii lo zelo, promuovendoli ai gradi  
superiori con sensibile preferenza: e in que-  
modo soltanto si potrà ottenere che gio-  
ni distinti per capacità e posizione sociale  
dedichino alla magistratura.

Ella, onorevole ministro, se ne renderebbe  
ai benemerito.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onore-  
vole Budassi, al quale rivolgo la solita rac-  
comandazione di esser breve.

**Budassi.** Onorevoli colleghi! Benchè io  
vada a parlare a nome di uno dei gruppi  
numerosi dell'estrema sinistra, tuttavia  
rincio all'idea di fare un discorso, poichè  
tengo conto delle condizioni della Camera.  
limiterò quindi a svolgere alcuni ap-  
punti pratici intorno alla nostra legislazione  
alla nostra giustizia penale.

Il nostro Codice penale è senza dubbio,  
come il più nuovo dei nostri Codici, il più  
bello; ma quella simmetria scientifica che  
lo distingue, non sempre trova riscon-  
to nell'immensa relatività dei casi pratici  
e sfugge appunto a ogni assolutezza di  
me. In questo Codice, per quanto buono,  
pratica ha riscontrato alcune anomalie che  
debbono essere tolte; in esso si vedono ana-  
nomismi che sono incompatibili con il pro-  
cesso.

Sarebbe forse conveniente che, sotto il  
punto di vista delle idee professate dal par-  
te a cui io appartengo, parlassi qui soprat-  
tutto dei reati politici che sono contemplati  
sotto il titolo dei delitti contro lo Stato ed i  
pubblici poteri. Ma siccome la materia è va-  
stissima ed il momento non è opportuno, non mi  
fermerò in questo argomento; soltanto  
vorrei notare come in questa parte la nostra  
legislazione sia troppo severa ed abbia bi-  
sogno di un pensiero benevolo della Camera,  
inchè questi articoli sieno riformati al più  
presto. Dirò anche dei reati contemplati dal  
articolo 246 e seguenti, sotto il titolo dei  
delitti contro l'ordine pubblico, i quali, nel

pensiero elevatissimo dell'onorevole Zanar-  
delli che compilò il Codice penale, non do-  
vevano certamente avere quelle interpreta-  
zioni per le quali furono male applicati, sia  
per fini troppo evidentemente politici, sia  
per interessi di classe. E quando di una  
legge si può abusare è necessario rifor-  
marla.

E vengo a quelle che ho detto anomalie  
che si riscontrano nel nostro Codice penale.

La prima è quella che si riscontra nel-  
l'articolo 156, capoverso ultimo, del Codice  
penale. Molti, anzi una parte troppo grande  
dei miei colleghi, professano, comè me, l'arte  
nobilissima di difensore penale, e chi sa  
quante volte avranno pensato a questa ano-  
malia a cui ora accenno.

Si tratta delle minacce a mano armata:  
minacce semplici, le quali sono punite nien-  
temeno che con la reclusione da tre mesi ad  
un anno. Quindi avviene che un uomo il  
quale alzi il bastone contro il suo prossimo,  
non può avere meno di tre mesi di reclu-  
sione, o due mesi e giorni, tenuto conto delle  
circostanze attenuanti; mentre lo stesso uomo,  
se non fosse stato fermato da un subitaneo  
senso di pietà ed avesse bastonato il suo  
avversario, avrebbe potuto sfuggire alla pena,  
qualora si fosse trattato di un semplice fe-  
rimento guaribile in pochi giorni. Questa è  
una incoerenza a cui evidentemente bisogna  
mettere riparo: altrimenti potrebbe parere  
che il legislatore abbia voluto dire ai citta-  
dini: piuttosto che minacciare, percuotete ad-  
dirittura; vi torna più conto!

Un'altra anomalia della nostra legisla-  
zione penale è contenuta nel numero 9 del  
l'articolo 404, quello che si riferisce ai furti  
commessi in numero di tre persone o più.  
Ora è una cosa nota a tutti l'insieme dei do-  
lori che ha prodotto questo famoso articolo  
nelle classi povere: ci sono nei nostri paesi,  
e credo in tutta l'Italia, antiche costumanze  
che derivano dagli statuti municipali, le co-  
stumanze di raccogliere la legna secca e le  
ghiande cadute sulla strada pubblica.

Ora molti bambini che vanno a fare que-  
sta raccolta pel bisogno grandissimo che  
hanno le loro famiglie, ed anche molte donne  
che vanno in gruppi di tre, quattro o cinque  
a raccogliere queste ghiande e un pò di le-  
gna, ricevono condanna a non meno di un  
anno di reclusione per questo famoso arti-  
colo 404! Ed anche qui non credo fosse nella